CAMERA DEI DEPUTATI N. 1850

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FLORESTA, ROMANI

Disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche

Presentata il 24 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI !

1. Il contesto di riferimento ed il DPEF.

Il processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni ha visto l'Italia colmare in pochi anni il ritardo accumulato all'inizio degli anni '90 nei confronti di altri Paesi dell'Unione europea. Il nostro Paese è oggi allineato alla media dell'Unione, con particolare riguardo all'offerta di servizi al pubblico, che si presenta vivace ed articolata. È però ancora in una situazione di arretratezza sul fronte del livello della competizione nelle infrastrutture di rete, soprattutto, ma non solo, per quanto attiene ai collegamenti di rete fissa. L'Italia soffre, infatti, dell'assenza di reti a larga banda, sia derivate da quelle in uso per scopi diversi come la televisione via cavo, totalmente assente, sia costruite *ex novo*. È opinione condivisa, tuttavia, che un certo numero di infrastrutture alternative sia indispensabile per assicurare un buon funzionamento dei mercati a lungo termine [(1)]. Una competizione basata in massima parte sulla rivendita al dettaglio di servizi tradizionali acquistati all'ingrosso può essere, infatti, una strategia di entrata sul mercato a lungo termine insostenibile e di certo non è soddisfacente dal punto di vista dei suoi effetti sull'innovazione. Se non si interverrà in tempo, si corrono, in altre parole, rischi di fallimento del mercato, con la formazione di nuovi assetti di carattere oligopolistico, che distribuiranno solo a un ristretto numero di attori rendite di posizione, in maniera simile alla prassi dei vecchi monopoli

(1) (Si veda, ad esempio, il recente AA.VV. « *La riforma della regolazione in Italia* », OCSE, aprile 2001).

legali. Con la differenza che i monopoli di un tempo erano regolati dagli esecutivi, tenendo in considerazione esigenze di ridistribuzione della ricchezza sociale che oggi sarebbe impossibile riproporre perché in aperto contrasto con i princìpi della competizione e dell'ordinamento vigente.

La preoccupazione per l'avverarsi di un tale scenario è aumentata negli ultimi mesi, a causa della congiuntura finanziaria che vede tutti i settori collegati alla comunicazione in situazione di sofferenza. La perdurante debolezza dei listini azionari, dopo un periodo di forte euforia, coglie oggi numerose aziende in un momento estremamente critico della loro crescita, il passaggio dalla fase d'avvio a quello di un pieno sviluppo. Non si tratta di un allarme solo italiano ma di una situazione ben chiara e diffusa a livello europeo come evidenziato dalle ultime iniziative assunte dalla Commissione delle Comunità europee, in materia di accesso disaggregato alla rete locale (il cosiddetto « *local loop unbundling* ») e di armonizzazione delle condizioni praticate a livello nazionale per l'assegnazione delle licenze UMTS. Alla luce di tali circostanze, sembrano esserci tutti i presupposti per il varo di un'iniziativa dell'esecutivo in materia di comunicazioni elettroniche, volta a colmare le lacune del quadro normativo esistente, dal completamento del percorso iniziato con la legge n. 249 del 1997 ad interventi mirati a risolvere specifiche situazioni di squilibrio, con l'obiettivo di agevolare gli investimenti in infrastrutture. Nel capitolo III: « La politica economica 2002-2006 » del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) è chiaramente espressa la volontà del Governo di provvedere alla realizzazione in tempi rapidi di opere pubbliche che agevolino l'unificazione del territorio e favoriscano gli scambi a livello europeo: è evidente che il principio espresso non fa necessariamente riferimento alle sole infrastrutture di trasporto fisico ma, in senso più ampio, ad ogni mezzo che possa agevolare le comunicazioni, intese sia come spostamento fisico di persone e di merci che come trasferimento di informazioni a distanza o, come venivano chiamate in passato, di telecomunicazioni.

L'intenzione espressa nel DPEF dal Governo è quella di utilizzare, anche attraverso un efficace coordinamento tra gli organi dello Stato e le regioni interessate, lo strumento innovativo della legge obiettivo per colmare l'attuale *deficit* politico e giuridico in questi settori ed attirare i capitali privati nella forma del *project financing*. La legittimità politica e giuridica di un'opera pubblica rientrante nell'oggetto della legge obiettivo, come evidenziato nel DPEF, si identifica, infatti, con l'obiettivo strategico della stessa, in modo tale da consentire il superamento di quelle norme che pongano ostacoli oggettivi e non giustificati alla realizzazione delle opere in oggetto, fatto salvo ovviamente il rispetto dei princìpi comunitari, costituzionali e del codice penale. Un punto fondamentale ulteriore è che la progettazione e la realizzazione delle nuove grandi opere pubbliche siano attuate nel pieno rispetto dell'ambiente.

Nel medesimo capitolo del DPEF, è stato ribadito che in materia di società e di tecnologie dell'informazione e comunicazione il principale obiettivo del Governo è quello di favorire la società dell'informazione e la digitalizzazione. A tale fine sarà fatto uno sforzo su più fronti per incentivare l'offerta, attraverso il completamento del quadro di riferimento per le imprese. Tra le azioni allo studio, c'è quella di coordinare in un piano organico, di concerto con tutti i soggetti interessati, le molte iniziative nate per dotare l'Italia di infrastrutture di telecomunicazioni a larga banda; sarà sviluppata l'offerta di servizi *on line* al pubblico da parte della pubblica amministrazione; sarà favorita la liberalizzazione ottimizzando l'uso dello spettro radioelettrico. Tra gli strumenti utili per stimolare la domanda di servizi innovativi si possono immaginare, invece, incentivi fiscali, sotto forma di deducibilità per gli investimenti rivolti al commercio elettronico ed alla *Net economy* in generale. La finalità è quella di favorire lo sviluppo dell'economia digitale nel sistema produttivo nazionale, favorendo sia la na-

scita di nuove aziende specializzate sia la penetrazione delle nuove tecnologie nel tessuto produttivo attuale. Completeranno il quadro delle iniziative del Governo, lo sviluppo di politiche di sostegno alla formazione e per la protezione della proprietà intellettuale, che possano contribuire a rimuovere le barriere culturali e psicologiche che ostano ad un'ampia diffusione presso i cittadini delle nuove tecnologie della comunicazione. I primi passi concreti del Governo sono i due atti presentati il 2 luglio ultimo scorso al Senato della Repubblica, atto Senato n. 373 (recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia ») ed in particolare l'atto Senato n. 374 (recante « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive ») divenuto dopo il passaggio alla Camera dei deputati atto Camera n. 1516 ed ora nuovamente tornato al Senato della Repubblica come atto Senato n. 374-B. L'articolo 1 dell' atto Senato n. 374-B prevede l'identificazione di un insieme d'infrastrutture strategiche da inserire nei provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria che dovranno essere oggetto di un regime autorizzatorio speciale.

L'installazione di nuove strutture di telecomunicazioni a larga banda o lo sfruttamento efficiente di quelle esistenti è essenziale per lo sviluppo di servizi innovativi che potranno accelerare la crescita sociale ed economica del nostro Paese, colmando le distanze che ancora esistono con i principali Paesi europei. È evidente, inoltre, che l'utilizzo delle reti fisse e radiomobili fino a oggi installate non può assicurare l'offerta di servizi che necessitano di capacità di banda molto superiori. Nasce da qui un'esigenza improrogabile di realizzare nuove infrastrutture in tempi brevi, in modo da attivare un circolo virtuoso che porti anche alla creazione di nuova occupazione qualificata in tempi brevi.

Come noto, sussistono oggi notevoli difficoltà nell'installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, dovute non tanto all'assenza di norme in materia, quanto piuttosto alla non sempre chiara ed univoca applicazione delle stesse. Un esempio di situazione critica è rappresentato dal livello di allarme sociale raggiunto in tema di emissioni elettromagnetiche, obiettivamente non giustificato dall'attuale mancanza di una chiara evidenza scientifica in merito agli effetti sulla salute dell'esposizione ai campi elettromagnetici di bassa potenza, in particolare dovuto alle emissioni delle reti mobili. L'effetto di questa situazione è di rendere sempre più difficile la realizzazione di stazioni radiobase per i servizi radiomobili in particolare, ma anche di ponti radio per servizi di telecomunicazione fissi o per la diffusione di segnali televisivi e radiofonici.

Va ricordato, a questo proposito, che è in vigore in Italia una delle normative più severe e stringenti a livello mondiale in materia di emissioni. Il limite assoluto di sicurezza è, infatti, molto basso ed articolato in relazione alla presenza continuativa di persone nelle vicinanze delle sorgenti. Ma un elemento di criticità ancora maggiore sembra dato dalla difficoltà di far applicare omogeneamente la normativa vigente a livello locale, assicurando un quadro di certezza agli operatori impegnati nel lancio dei nuovi servizi multimediali, su tutto il territorio nazionale.

La presente congiuntura economico-finanziaria rende ancora più evidente l'esigenza di affrontare oggi in modo organico le diverse problematiche ancora aperte in materia di infrastrutture di comunicazioni, tenendo presenti le diverse realtà di mercato e privilegiando l'esigenza di riequilibrare le condizioni competitive nei casi in cui appaia necessario e con particolare riguardo alle tecnologie più innovative, come è il caso dell'UMTS e delle tecnologie per l'accesso a larga banda da parte dell'utente residenziale. Tra le questioni sul tappeto ci sono la necessità di definire in modo puntuale il concetto di rete dorsale e di rete metropolitana, l'istituzione del catasto delle opere di telecomunicazioni, il riallineamento delle tipologie di licenza al nuovo contesto di mercato, la definizione di linee guida in merito alla disciplina dei contenuti nella conver-

genza, la semplificazione della procedura per l'accesso alle agevolazioni per l'editoria e la definizione di princìpi per il riaffitto ed il commercio delle frequenze, la regolamentazione per la condivisione delle infrastrutture.

2. Definizione di rete dorsale e di rete metropolitana ed elenco usi civici.

Il mercato italiano delle telecomunicazioni fisse è attualmente dipendente dalla rete dell'operatore dominante mentre due soli operatori del servizio radiomobile detengono più del 93 per cento del mercato relativo. Tale situazione è dovuta alla mancanza di infrastrutture alternative e alla difficoltà connessa alla loro installazione. Inoltre, a differenza di altri Paesi europei, in Italia la televisione via cavo riveste per ora un ruolo del tutto marginale. Gli investimenti e i tempi necessari per la realizzazione di reti alternative sono il maggior ostacolo alla costituzione di un mercato pienamente competitivo per i servizi di comunicazione.

Risulta pertanto essenziale favorire lo sviluppo di reti radiomobili nazionali e di reti locali di telecomunicazioni e multimediali via cavo, che possano costituire nuove opportunità di sviluppo economico e sociale, nonché favorire la creazione di reti dorsali alternative, in particolare per quanto riguarda le direttrici di traffico di maggiore rilevanza economica, per consentire la prestazione di servizi avanzati, tipici della società dell'informazione.

Il quadro di riferimento generale è costituito allo stato dalla legge n. 249 del 1997, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, e dalla direttiva del Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane 3 marzo 1999, recante « Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1999, che specifica una serie di obblighi in capo agli enti locali per la razionale sistemazione del sottosuolo.

In particolare, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 249 del 1997 recita:

« 3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ».

L'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 recita:

« 1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi

accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:

a) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità (...) ».

L'articolo 2, comma 11, del citato regolamento recita:

« 11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'articolo 13 ».

L'articolo 6, comma 25, del citato regolamento recita:

« 25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza ».

L'articolo 13 del citato regolamento recita:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata e di beni pubblici.

2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di uno proprietà, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.

3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.

4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.

Allo stato non risulta tuttavia chiarito il quadro in relazione ai contenuti di regolamenti per la predisposizione di reti dorsali e di reti urbane di telecomunicazioni e/o di televisione via cavo, e radiomobili

sia per fornire agli enti pubblici, come previsto dalla legge, adeguate linee guida per la valorizzazione del territorio, e per la definizione degli obblighi di natura civica, sia per evitare pratiche discriminatorie nei confronti degli operatori. Tuttavia gli operatori hanno molte difficoltà per la predisposizione di reti di telecomunicazioni perché l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni non ha predisposto una normativa che regolamenti il rapporto tra gli operatori e le autorità locali, creando un clima di incertezza giuridica, soprattutto perché è prassi corrente che le autorità locali rilascino solo autorizzazioni e permessi senza procedere poi al rilascio di vere e proprie concessioni (l'autorizzazione infatti permette solo lo scavo e non l'installazione di infrastrutture). Inoltre, gli obblighi di natura civica sono spesso collegati al rilascio di autorizzazioni e quindi non giustificabili in quanto collegati ad un provvedimento che costituisce un *minus* rispetto ad una vera e propria concessione. In tale ottica è essenziale definire cosa sia una rete dorsale, un primo elenco di obblighi di natura civica e quindi provvedere alla realizzazione di un catasto delle opere di telecomunicazione i cui dati siano selettivamente accessibili al pubblico.

La proposta di legge prevede quindi che siano considerate nazionali reti che prevedano la realizzazione di infrastrutture in un arco di tempo predefinito dal rilascio della licenza, che coprano ed interconnettano almeno tutti i capoluoghi di provincia. Tale obbligo potrà essere contenuto nel capitolato d'oneri adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o successivamente assunto in sede di presentazione della domanda all'organo competente.

Al fine di evitare tempi di attesa eccessivamente lunghi nell'acquisizione del titolo di infrastruttura nazionale con accesso alla procedura semplificata di autorizzazione, si propone l'identificazione di una griglia di parametri, che saranno dichiarati in sede di domanda, in termini di:

a) investimenti totali annui;

b) presenza nel territorio nazionale come già descritta;

c) per le reti radiomobili, rispetto dei parametri di emissione previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 381 del 1998, e dei futuri provvedimenti di attuazione della legge quadro n. 36 del 2001;

d) imposizione di oneri di natura civica connessi con l'offerta di servizi di comunicazione, da redigere di concerto con le autorità locali.

3. Nuovi tipi di licenza.

L'articolo 6, recante « Autorizzazioni generali e licenze individuali » del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 prevede che l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e devono comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.

L'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, prevede che è necessario il previo rilascio di una licenza individuale nei seguenti casi:

a) prestazione del servizio di telefonia vocale;

b) installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, in particolare quelle che prevedono l'utilizzo di frequenze radio e quelle che permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazione mediante l'impiego della tecnologia DECT *(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)* nonché quelle via

cavo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali;

d) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni per l'espletamento di servizi offerti al pubblico diversi da quelli indicati nelle lettere *a), b)* e *c).*

È rilasciata un'unica licenza ove il medesimo soggetto intenda conseguire l'autorizzazione per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale.

È evidente che il quadro del 1997 deve essere riallineato alle diverse ed inattese esigenze che si sono venute manifestando da quell'anno, assicurando elasticità nella configurazione di tipologie di licenza, definendone di nuove e *in primis* rivalutando il ruolo del licenziatario, che per caratteristiche intrinseche è portato a realizzare investimenti infrastrutturali – sempre commisurati al proprio progetto industriale – a differenza del soggetto che sia titolare di semplice autorizzazione o comunicazione; appare pertanto essenziale ridefinire i confini delle materie oggetto di licenza per evitare un improprio ed ingiustificato appiattimento dei ruoli.

Tre sono le novità contenute nella presente proposta di legge: la licenza per l'installazione e la fornitura della rete allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale, la licenza per la gestione della base di dati generale dei clienti dei servizi di comunicazione elettronica, la licenza per l'offerta di elementi del servizio universale su parte del territorio.

4. Linee guida sulla disciplina dei contenuti nella convergenza (contenuti su televisione digitale, larga banda telefonica, satellite e UMTS).

Viene introdotto per la prima volta il concetto di formato del diritto digitale. Il formato risulta connesso sia con il mezzo omogeneo su cui viene trasmesso (televisione digitale, servizio radiomobile) indipendentemente dallo *standard* adottato, sia con la modalità di presentazione che può estendere il diritto ad altri mezzi trasmissivi, fermo restando il medesimo formato della modalità di presentazione.

Tale norma ha la finalità di sanare una situazione di incertezza e annuncia l'approvazione di un nuovo provvedimento di dettaglio in materia da aggiornare con cadenza annuale.

5. Semplificazioni e agevolazioni per editoria (automatismo per gli iscritti all'albo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

La materia delle agevolazioni per l'editoria è stata lasciata alla competenza del Ministero delle comunicazioni dalla legge 20 marzo 2001 n. 66, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante « Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi ». Tale situazione è stata confermata dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. È quindi evidente che alla luce delle nuove competenze e dell'istituzione dell'albo appare oggi possibile organizzare presso il Ministero delle comunicazioni un apposito registro dei soggetti aventi diritto alle agevolazioni con conseguente accelerazione delle attività di verifica e di controllo, con vantaggio per la struttura pubblica e per gli aventi diritto alle agevolazioni.

6. Princìpi per il riaffitto ed il commercio delle frequenze.

I criteri di assegnazione delle frequenze devono essere improntati al rispetto dei princìpi di trasparenza, non discriminazione, oggettività e proporzionalità. Tutti i soggetti aventi titolo alla specifica assegnazione devono avere accesso all'attribuzione

di porzioni di spettro equivalenti in termini interferenziali e di ampiezza; a valle del rilascio delle concessioni per il sistema GSM a Telecom Italia (titolo poi trasferito a TIM) e a Omnitel Pronto Italia, fu chiara a tutti i soggetti interessati l'esigenza imprescindibile di assicurare l'esistenza di una banda di guardia tra le due assegnazioni. Oggi, a seguito di una lunga attività di istruttoria, in conformità a quanto previsto dalla decisione CEPT/ERC/DEC(99)25 (secondo quanto previsto da tale decisione, ciò che è essenziale per limitare a valori accettabili l'interferenza tra due operatori è una spaziatura di almeno 5 MHz tra le frequenze centrali delle portanti assegnate agli stessi. In realtà l'aggiunta di una « spaziatura » tra le portanti può: migliorare ulteriormente il livello delle interferenze e costituire una ulteriore garanzia per gli operatori nel caso di non completa rispondenza alla realtà dei modelli teorici previsti dalla decisione) è stato previsto per il sistema UMTS il rispetto dei princìpi in esame e soprattutto di quello di non discriminazione, conferendo a tutti gli operatori licenziatari del sistema di terza generazione la medesima banda netta.

Tutela della concorrenza: deve ovviamente essere salvaguardato il diritto di un nuovo entrante, a parità di titolo, all'attribuzione di risorse idonee a consentire il suo ingresso efficiente sul mercato. A tale proposito, ad esempio, la delibera 388/00/CONS ha previsto espressamente il diritto dei « nuovi entranti » ad una attribuzione ulteriore di 5 MHz di banda nella porzione di spettro simmetrica, quale misura pro-concorrenziale; tale misura deve oggi essere resa più forte con la previsione dell'attribuzione di frequenze GSM 1800, già assegnate provvisoriamente ai gestori esistenti, al nuovo entrante che mantenga tale titolo contestualmente alla perdita dello stesso da parte di un operatore esistente.

Uso efficiente dello spettro: le assegnazioni devono evitare situazioni di sottoutilizzo continuo delle frequenze, ravvisabili ovviamente non tanto nella fase iniziale dell'attività di un operatore ma nella fase di obsolescenza di un sistema: si pensi a quanto previsto per il sistema TACS la prima volta dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1996, in merito alla continua verifica degli effettivi utilizzi per consentire una eventuale restituzione dei canali non utilizzati (ed oggi confermato dal piano di ripartizione delle frequenze alla nota 112) e nella fase di semplice attribuzione normativa di una banda ad un sistema non ancora operativo quale ad esempio il sistema satellitare S-UMTS (1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz), le cui frequenze risultano immediatamente successive alla banda UMTS terrestre; una volta ottenuto il consenso a livello internazionale, l'attribuzione al servizio UMTS terrestre di pochi canali di tale banda potrebbe validamente risolvere le necessità di banda di guardia nell'UMTS terrestre.

Favorire l'innovazione tecnologica: è evidente che questo principio dovrà essere applicato, ancora più degli altri, in stretta correlazione con i precedenti per evitare il sostanziarsi di situazioni che prevedano oneri pesanti su nuovi entranti (ad esempio, in termini di copertura o di eccessiva limitazione del *roaming* in termini spaziali, temporali o di condizioni) che si risolvano in una violazione del principio di tutela della concorrenza o di non discriminazione. Deve infatti essere rammentato che le misure pro-concorrenziali hanno due motivazioni indipendenti ma che portano ai medesimi risultati: accanto alla esigenza tipica del diritto della concorrenza di eliminare uno svantaggio temporale nella situazione di mercato del nuovo entrante, che ha in sintesi la finalità di offrire allo stesso per un certo periodo una struttura di costi analoga a quella di un operatore già da tempo sul mercato, può essere considerata una seconda motivazione di natura macroeconomica che ha la finalità di promuovere gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo da parte del nuovo entrante, più naturalmente disposto al cambiamento ed allo sviluppo; questa seconda motivazione è tanto più vera in periodi di attesa crisi o recessione.

Tali criteri sono ripresi nella proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo, presentata dalla Commissione delle Comunità europee, COM (2000) 407 del 12 luglio 2000, sul quadro regolamentare della politica dello spettro radio nella Comunità europea.

La bozza di direttiva ha, per la prima volta, previsto in modo espresso il diritto alla cessione da parte dell'assegnatario di frequenze ottenute a seguito di procedura d'asta, previa autorizzazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione.

A tale proposito, va sottolineata l'anomalia costituita da quanto previsto dall'articolo 9 della delibera n. 69 del 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che conferisce al quarto gestore radiomobile il diritto a condividere le proprie frequenze a fronte della concessione di migliori condizioni economiche per il *roaming* nazionale; in sintesi, la delibera citata conferisce il diritto ad una cessione temporanea di frequenze in capo al quarto gestore, soggetto che corrisponderà, quale unico corrispettivo per l'utilizzo delle stesse frequenze ed il rilascio della licenza, un esiguo contributo, in un periodo di cinque anni (il cosiddetto « ristoro » degli oneri sopportati dal Ministero della difesa per la liberazione della banda DCS. Come noto infatti, sino alla procedura dei cosiddetti « miglioramenti competitivi » prevista per il sistema IMT-2000, in Italia le due licenze esistenti per il sistema di seconda generazione sono state rilasciate a fronte di un contributo per il ristoro degli oneri sopportati dal Ministero della difesa per la liberazione della banda dei 1800 MHz. Detto importo, che da notizie di stampa risulta essere di circa lire 450 miliardi totali, è suddiviso tra quattro operatori e dovrà essere corrisposto in cinque anni.

È quindi necessario in applicazione degli orientamenti dell'Unione europea ma in anticipo rispetto all'approvazione di norme in materia, approvare un quadro normativo in materia.

7. Regolamentazione per la condivisione delle infrastrutture.

La comunicazione della Commissione delle Comunità europee COM (2001) 141 del 20 marzo 2001: « *Third generation mobile communication: the introduction of third generation mobile communications in the European Union: state of play and the way forward* », pone una particolare enfasi sul problema della costruzione delle infrastrutture. A questo proposito, la Commissione sottolinea come la condivisione delle infrastrutture di telecomunicazione possa essere stabilita non solo in caso di assenza di alternative ma anche quando queste ultime siano replicabili solo con eccessivi costi o tempi inaccettabili. Tale situazione è esattamente quella in cui si trovano gli operatori UMTS, in particolar modo i nuovi entranti. Alternative alla condivisione di siti e di infrastrutture sono a disposizione ma si rivelano o non applicabili in pratica o non competitive in termini di tempo o di costi implicati.

La Commissione delle Comunità europee ha lanciato una consultazione tra gli Stati membri allo scopo di promuovere condizioni in grado di permettere la condivisione delle infrastrutture di rete, che la stessa considera: « in principio positiva, a causa dei potenziali vantaggi economici, fatta salva la condizione che le regole della competizione e le altre norme rilevanti del diritto comunitario siano rispettate ». Tra queste ultime sono comprese anche le norme ONP *(Open Network Provision)*, che promuovono già la condivisione delle infrastrutture nelle forme atte ad aumentare il tasso di competizione sul mercato. Il fine ultimo dichiarato dalla Commissione è evitare che l'Europa perda il vantaggio accumulato nel settore delle comunicazioni mobili.

La condivisione delle infrastrutture deve, inoltre, essere resa operativa anche per la rete fissa di accesso a larga banda (ultimo miglio) e per la restante parte della rete metropolitana, laddove non sia possibile per un nuovo entrante predisporre una infrastruttura alternativa. In particolare, la condivisione delle infrastrutture potrà pas-

sare attraverso l'affitto, ad un prezzo equo e non discriminatorio, deciso con l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'infrastruttura fisica non trasmissiva (tubi e sottotubi), di portanti fisici o di singole lunghezze d'onda all'interno di fibre ottiche.

La normativa italiana ha previsto la possibilità di condividere le infrastrutture fino dalla legge n. 249 del 1997. Il successivo articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 ha tradotto le norme contenute in proposito nelle direttive 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, precisando che la materia è regolata sulla base di accordi commerciali fino a diverso intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La disciplina è più stringente per quanto riguarda le reti mobili e in particolare per l'UMTS, come riportato nell'articolo 7 della delibera n. 388/00/CONS, che ha fissato le condizioni asimmetriche pro-competitive in cui gli operatori nuovi entranti si troveranno ad operare. Questo provvedimento ha sancito il diritto-obbligo per gli operatori nuovi entranti a condividere i siti di antenna con gli altri operatori licenziatari. L'obiettivo è di riequilibrare il terreno di gioco nei confronti degli operatori, soprattutto quelli notificati con notevole forza di mercato, che hanno l'obbligo ulteriore di orientamento al costo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso parere favorevole su questa misura e sui contenuti della delibera n. 388/00/CONS in generale, precisando che la condivisione delle infrastrutture non è in conflitto con gli obblighi di copertura, posti a salvaguardia di un uso efficiente delle frequenze assegnate. La proprietà condivisa delle stazioni radio, infatti, implica sotto ogni aspetto una « copertura garantita attraverso mezzi proprietari », come stabilito dalla stessa delibera n. 388/00/CONS. In tale contesto appare necessario un provvedimento di primo livello che chiarisca in modo inequivoco i limiti dell'esercizio del diritto alla condivisione delle infrastrutture.

8. Le licenze UMTS e la UMTS communication.

Nel gennaio del 2001 a seguito di un lungo *iter* procedurale iniziato con la delibera n. 410 del 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono state assegnate 5 licenze per il servizio UMTS in un contesto già profondamente diverso da quello che si presentava all'annuncio della procedura di licitazione più di un anno prima.

Già nel marzo del 2001 la Commissione delle Comunità europee adottava la già citata cosiddetta « UMTS *communication* », con cui prendeva atto della necessità di assicurare adeguata tutela ai nuovi licenziatari che si trovavano di fronte ad una serie di gravi ed inattese difficoltà connesse con il ritardo nella disponibilità degli apparati di rete, tra le quali la difficoltà di reperire applicazioni per la clientela in tempi congrui con la data inizialmente attesa per il lancio o con la stessa decorrenza delle licenze.

In particolare la Commissione delle Comunità europee ha emanato il 20 marzo 2001 una comunicazione *(Communication from the Commission to the Council, the European parliament, the economic and social Committee and the Committee of the regions, COM(2001)141 final),* relativa allo stato dell'introduzione nell'Unione europea dei servizi radiomobili di terza generazione. Tale comunicazione descrive:

a) il quadro regolamentare applicabile. È evidenziata la necessità di un quadro regolamentare omogeneo per evitare distorsioni. Gli undici Paesi che hanno già rilasciato licenze hanno infatti adottato procedure diverse che hanno portato a rilasciare da quattro a sei licenze per Paese ad un prezzo che varia da 0 a 650 euro per abitante;

b) il contesto finanziario. Si sottolinea come il prezzo totalmente pagato per le licenze era pari, al marzo 2001, a più di 130 miliardi di euro e che sino all'estate

dello scorso anno l'interesse dei potenziali operatori finanziari per l'UMTS è diminuito notevolmente, mentre è rimasta invariata l'esigenza per un nuovo entrante di fare riferimento al mercato finanziario per trovare i fondi necessari allo sviluppo dell'infrastruttura;

c) la necessità di acquisire esperienza in relazione al nuovo mercato. È chiaro che le reali prospettive del mercato dati mobili sono notevolmente sottostimate e che l'esperienza che si acquisirà dai servizi 2,5G sarà essenziale per l'offerta di servizi 3G realmente innovativi;

d) i principali problemi tecnici. Tre sono gli aspetti principali evidenziati: 1) la disponibilità di terminali in tempi congrui con il lancio; 2) la tempestiva fornitura di apparati di rete da parte di un ristretto gruppo di fornitori a quasi cinquanta operatori nel medesimo periodo; 3) l'effettiva disponibilità del nuovo protocollo INTERNET IPv6.

Nella comunicazione si sottolinea l'esigenza di salvaguardare il vantaggio competitivo dell'Europa nel mercato della telefonia mobile attraverso l'adozione di misure volte a facilitare lo sviluppo delle reti e dei servizi di terza generazione, in particolare:

a) a disciplinare eventuali ritardi nello sviluppo delle reti UMTS in deroga agli obblighi di licenza anche alla luce del fatto che i *roll out* di rete saranno contemporanei;

b) a permettere la condivisione di infrastrutture e quindi a rendere reali i correlati risparmi;

c) a consentire la scelta tra piattaforme tecnologiche diverse per l'offerta dei servizi;

d) a disciplinare l'assegnazione dello spettro non ancora assegnato;

e) ad agevolare l'installazione delle stazioni radio base.

È evidente che ogni misura deve evitare di tramutarsi in un ingiustificato vantaggio ad esclusivo favore degli operatori già esistenti sul mercato, che godrebbero di una reale ed immediata riduzione dei costi operativi e non avrebbero, al contrario, alcun effetto sugli operatori UMTS nuovi entranti né oggi né probabilmente in futuro: ogni agevolazione fiscale rispetto all'innalzamento dei limiti relativi alle emissioni radioelettriche, deve essere attentamente studiata per poter svolgere i propri effetti sui nuovi entranti, che sono tra gli operatori i più interessati all'innovazione e quindi allo sviluppo delle nuove tecnologie ed investimenti.

Va inoltre ormai preso atto dell'impossibilità a liberare per il 1° gennaio 2002 tutti gli utilizzi oggi in esercizio delle stesse frequenze attribuite da quella data al servizio UMTS e quindi dell'esigenza di fissare una nuova e piu tarda data di decorrenza delle licenze. A tale proposito appare opportuno estendere la durata delle licenze sino a venti anni e posticiparne la decorrenza dal lancio del servizio commerciale da parte del primo operatore UMTS.

9. Conclusioni.

La finalità della presente proposta di legge, che completa le disposizioni nazionali già in vigore, è quella di definire alcuni dei principali ambiti di interesse non ancora oggetto di normativa di dettaglio. La necessità di un provvedimento di primo livello può essere ritrovata nell'interesse nazionale e diffuso per le materie trattate, le cui conseguenze dirette avranno effetto su ambiti dell'economia diversi e lontani dalle comunicazioni. È evidente che i benefici effetti connessi saranno tanto più immediatamente sentiti e radicali, quanto più sarà chiaro l'effettivo potere di procedere all'installazione delle nuove reti in capo ai licenziatari e la fissazione di una disciplina unitaria e centralizzata delle infrastrutture nazionali di telecomunicazioni, sottolineando l'esigenza di un processo autorizzatorio centralizzato, pur nel rispetto delle competenze locali che non dovranno venir disconosciute ma inserite nell'*iter* autorizzatorio centralizzato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione di rete dorsale e di rete metropolitana).

1. Si definisce rete dorsale la rete di interconnessione di due o più reti metropolitane che coprono un ambito urbano o provinciale. Una rete di comunicazione assume la qualifica di rete nazionale quando è costituita da una rete dorsale che interconnette le reti metropolitane che coprono almeno tutti i capoluoghi di provincia.

2. La rete dorsale è soggetta ad autorizzazione centralizzata rilasciata dalle autorità competenti. Lo stato di avanzamento dei lavori è certificato annualmente dalle società titolari delle licenze all'installazione delle reti.

3. È istituito il catasto delle opere di telecomunicazione, in cui sono raccolti i dati relativi a estensione geografica, capacità trasmissiva e tipo di servizi supportati di ogni rete di telecomunicazioni. Il catasto è selettivamente accessibile al pubblico e alle autorità preposte.

4. Le amministrazioni locali possono essere ristorate di eventuali oneri imputabili alla posa delle reti da parte di un operatore licenziatario attraverso la fruizione gratuita di usi civici, quali servizi rientranti nell'oggetto della licenza.

5. Il Ministero delle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Nuovi tipi di licenza).

1. Ferme restando le tipologie di licenze di cui al decreto del Ministro delle

comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e l'applicazione delle procedure ivi descritte, sono istituite le licenze:

a) per l'installazione e la fornitura della rete allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale;

b) per la gestione della banca dati generale dei clienti dei servizi di comunicazione elettronica;

c) per l'offerta selettiva di servizi compresi nel paniere del servizio universale su parte del territorio nazionale.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica con cadenza annuale la conformità delle diverse tipologie di licenza alle esigenze del mercato e gli ambiti che devono essere soggetti al rilascio di licenze.

ART. 3.

(Linee guida sulla disciplina dei contenuti digitali distribuiti).

1. I diritti di sfruttamento commerciale dei contenuti digitali distribuiti nel formato in cui gli stessi sono presentati agli utilizzatori sono indipendenti dallo *standard* di codifica e dal mezzo trasmissivo utilizzato.

2. Mezzi di trasmissione tra loro omogenei per natura e modalità di trasferimento dell'informazione sono regolati in modo omogeneo, per quanto attiene alla disciplina dei diritti relativi ai contenuti distribuiti.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle comunicazioni emana, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, le linee guida per l'attuazione del presente articolo.

ART. 4.

(Agevolazioni).

1. I soggetti iscritti all'albo degli esercenti servizi di comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, hanno diritto alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

2. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare la relativa documentazione, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

3. La gestione dell'albo dei soggetti esercenti servizi di comunicazione è attribuita al Ministero delle comunicazioni.

ART. 5.

(Principi per il riaffitto ed il commercio delle frequenze).

1. Sono vietati la cessione ed il commercio di risorse di numerazione e frequenziali tra operatori di telecomunicazioni, tranne nel caso in cui le risorse siano state oggetto di asta e sia stato versato un corrispettivo non equivalente al solo contributo.

2. Nella definizione di corrispettivo di cui al comma 1 non rientrano gli eventuali importi pagati a titolo di ristoro a precedenti utilizzatori per la liberazione delle bande di frequenza.

3. L'uso delle risorse di frequenza assegnate agli organismi di telecomunicazione deve essere improntato al criterio di efficienza. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni opera una redistribuzione delle risorse di frequenza tra gli operatori concorrenti nel caso in cui si verifichino situazioni di permanente sottoutilizzo delle bande assegnate.

4. La prima analisi degli utilizzi delle frequenze e gli eventuali provvedimenti di ridistribuzione sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Regolamentazione per la condivisione delle infrastrutture).

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, devono essere assicurati il rispetto del quadro concorrenziale, lo sviluppo di nuovi servizi avanzati e l'osservanza degli obblighi di licenza.

2. La condivisione di impianti e di infrastrutture può essere imposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche sulla base di difficoltà oggettive documentate da uno o più operatori nella costruzione della propria rete.

3. È fatto divieto agli operatori individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quali soggetti aventi notevole forza di mercato di stipulare accordi di condivisione delle loro infrastrutture.

4. A prescindere dai soggetti di cui al comma 3, è concessa la condivisione di elementi trasmissivi della rete ed è vietata la sottoscrizione di accordi che coinvolgano la porzione della rete deputata alla gestione e alla configurazione dei servizi.

ART. 7.

(Disposizioni relative all'avvio e alla tutela del servizio UMTS).

1. Ferma restando la durata ventennale delle licenze UMTS e il diritto al *roaming* nazionale sulle reti GSM dal 1º gennaio 2002, la decorrenza delle stesse licenze è fissata dal lancio commerciale del servizio UMTS da parte del primo tra i licenziatari, salva verifica da effettuare non oltre il 1º settembre 2002 da parte del Ministero delle comunicazioni, sentiti tutti gli operatori. È confermato il diritto dei licenziatari UMTS alla sperimentazione tecnica di cui all'articolo 8.3 della delibera n. 410 del 22 dicembre 1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gen-

naio 2000. All'esercizio del suddetto diritto non si applicano le limitazioni quantitative, temporali e di località previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997.

2. Nei disegni di legge finanziari, relativi agli anni 2003-2023, devono essere previste apposite disposizioni finalizzate a riequilibrare la situazione del mercato radiomobile, prevedendo apposite norme per incoraggiare l'occupazione nelle nuove reti UMTS.

3. I limiti di cui alla tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, si applicano nel caso di utilizzo di un medesimo sito da parte di un solo licenziatario UMTS. Tali limiti sono aumentati sino ai parametri previsti dall'*International Commission on Non-Ionising Radiation Protection* riportati nell'allegato annesso alla presente legge in caso di utilizzo del medesimo sito da parte di almeno due licenziatari del servizio UMTS, di cui almeno uno nuovo entrante.

4. In caso di perdita della qualifica di nuovo entrante in capo ad uno dei soggetti aggiudicatari delle licenze UMTS che detengono tale titolo, il Ministero delle comunicazioni provvede all'assegnazione di 10 MHz al licenziatario che continui a detenere detta qualifica.

5. È prevista l'attribuzione di licenze per sistemi radio punto-multipunto a larga banda (WLL) agli operatori assegnatari di licenze per l'esercizio di servizi mobili di terza generazione.

6. L'applicazione di qualsiasi vantaggio fiscale ad operatori di telecomunicazioni può avvenire solo dopo il lancio commerciale del primo operatore UMTS.

7. Gli operatori assegnatari di licenze UMTS hanno il diritto all'assegnazione, ove disponibili, di frequenze addizionali nelle bande riservate all'UMTS. Tali frequenze possono essere oggetto di scambio e di condivisione tra i gestori già titolati all'utilizzo delle stesse frequenze.

ALLEGATO

(articolo 7, comma 3)

Valori fissati a livello internazionale (telefonia mobile)							
Paese		Campo elettrico (V/m)		Campo magnetico (A/m)		Densità di potenza (W/m^2)	
		900 Mhz	1800 Mhz	900 Mhz	1800 Mhz	900 Mhz	1800 Mhz
Giappone		48	61	0,12	0,16	–	–
Svizzera, Austria, Francia, Germania		41	59	0,11	0,15	4,5	9
USA		–	–	–	–	6	12
UK		111	194	0,29	0,51	33	100
Italia	(a)	20	20	0,05	0,05	1	1
	(b)	6	6	0,016	0,016	0,1	0,1
UE*		41,2	58,3	–	–	4,5	9

a) Limiti di esposizione; b) Valori di attenzione;

La raccomandazione UE, la Svizzera, l'Austria e la Francia recepiscono i valori ICNIRP;

La Germania applica i valori DIN VDE.

Lire 1000 = € 0,52

14PDL0013520